

LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 16

**Legge regionale collegata
alla legge regionale di stabilità 2017¹**

CAPO I

**Disposizioni di adeguamento alle norme
in materia di trasparenza**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*²
- b) *(omissis)*³
- c) *(omissis)*⁴
- d) *(omissis)*⁵

Art. 2 (Norme transitorie)

1. Gli enti, le società e le aziende di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla presente legge, si adeguano alle disposizioni

¹ In B.U. 15 dicembre 2016, n. 50 – Numero straordinario n. 1.

² Modifica il titolo della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

³ Modifica l'art. 1, comma 1 della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

⁴ Modifica l'art. 1, comma 2 della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

⁵ Modifica l'art. 1, comma 3 della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

recate dall'articolo 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.

2. I termini previsti dall'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Modificazioni della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 30

Art. 3 (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁶
- b) *(omissis)*⁷
- c) *(omissis)*⁸
- d) *(omissis)*⁹

⁶ Modifica l'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

⁷ Modifica l'art. 4, comma 1, lettera c) della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

⁸ Modifica l'art. 4, comma 1, lettera d) della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

⁹ Modifica l'art. 4, comma 1, lettera f) della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

Art. 4 (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹⁰

Art. 5 (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹¹

Art. 6 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2009 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹²

b) *(omissis)*¹³

CAPO III
Disposizioni varie

Art. 7 (Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente “Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici” e successive modificazioni)

1. La legge regionale n. 14 del 1976 e successive modificazioni è abrogata.

¹⁰ Modifica l'art. 7, comma 1, lettera a) della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

¹¹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

¹² Modifica il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

¹³ Modifica il comma 5 dell'art. 13 della l.r. 19 giugno 2009, n. 2.

2. Sono fatti salvi i diritti quesiti di coloro che beneficiano del contributo in forma rateale.

Art. 8 (Modifica alla legge regionale 28 settembre 2016, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”)

1. *(omissis)*¹⁴

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 “Sull’esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni” e successive modificazioni)

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 10 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione)

1. Alle finalità di cui all’articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal seguente comma:

- a) sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale l’organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. La deliberazione trova applicazione a

¹⁴ Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 28 settembre 2016, n. 8.

¹⁵ Modifica i commi primo e secondo dell’art. 31 della l.r. 7 novembre 1950, n. 16.

partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;

- b) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Regione. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- c) fino all'adozione della disciplina attuativa della lettera b) continuano ad applicarsi le norme regionali e le deliberazioni della Giunta regionale vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie e per renderle più efficienti e funzionali, con riferimento alle società di capitale aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con Province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 50 per cento del capitale sociale, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, le misure per assicurare il contenimento delle spese e del numero

dei componenti del consiglio di amministrazione, entro i limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La deliberazione trova applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione.

3. Le società controllate dalla Regione già costituite all'entrata in vigore di questa disposizione, adeguano i propri statuti alle disposizioni introdotte da questo articolo e, per quanto compatibile, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, entro il 31 dicembre 2017.

4. Quanto previsto da questo articolo non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome o, comunque, controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale.

5. L'articolo 1 (*Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione*) della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4 è abrogato.

6. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
